IT

Martedì 14 dicembre 2004

Pertanto la contestazione va considerata infondata ai sensi dell'articolo 12 dell'Atto del 1976.

M. Il sig. **Tadeus ANDZEJEVSKI**, lituano, candidato alle elezioni, contesta la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo effettuata in Lituania. In particolare lamenta il fatto che la lista «Insieme siamo una forza», rappresentativa della coalizione tra i partiti regionali delle minoranze polacca e russa, pur avendo superato la soglia di sbarramento del 5 % per la ripartizione dei seggi prevista dalla legge elettorale lituana, non si è vista attribuire nemmeno un seggio, mentre altre sei liste hanno ottenuto i 13 seggi spettanti alla Lituania. Tale ripartizione dei seggi, operata dalla Commissione elettorale centrale, contrasterebbe con l'articolo 3 dell'Atto del 1976 secondo cui: «Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5 % dei suffragi espressi».

In effetti, oltre all'articolo 3 sopra richiamato, occorre ricordare che l'articolo 1, paragrafo 1, dell'Atto stabilisce che lo scrutinio, di lista o di voto unico trasferibile, deve essere di tipo proporzionale. Ciò vincola la legislazione degli Stati membri, i quali tuttavia possono introdurre la limitazione di una soglia minima di sbarramento (fino al 5 % dei voti espressi a livello nazionale) per accedere al riparto dei seggi al fine di evitare la frammentazione dell'elettorato. Ora non pare possibile interpretare l'articolo 3 dell'Atto nel senso che ad ogni lista che supera la soglia del 5 % debba essere assicurata l'assegnazione di almeno un seggio, poiché nel caso di Stati membri che hanno un numero ridotto di seggi (inferiore a 20, come per la Lituania) il puro fatto di superare la soglia di sbarramento non implica, per ragioni meramente aritmetiche, un automatismo nel conseguimento del seggio.

In definitiva, dall'esame della documentazione pervenuta non si può dedurre che la doglianza presentata sia fondata e che, di conseguenza, non si debba procedere alla convalida del mandato dei deputati notificati dalla Lituania.

Pertanto la contestazione va considerata infondata ai sensi dell'articolo 12 dell'Atto del 1976.

P6_TA(2004)0095

Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) (12242/1/2004 — C6-0158/2004 — 2003/0307(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (12242/1/2004 C6-0158/2004),
- vista la sua posizione in prima lettura (¹) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0796) (²),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0056/2004),

⁽¹⁾ Testi approvati del 22.4.2004, P5 TA(2004)0362.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì 14 dicembre 2004

1. approva la posizione comune;

ΙΤ

- 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
- 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
- 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

_